



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 160 del 30 Settembre 2010

Oggetto:

Nomina commissario della comunità montana Montagna Fiorentina ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTRE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l’articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che nell’ambito di una comunità montana non può essere costituita una unione di comuni diversa dalla comunità montana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2008, n. 749 con la quale, si sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato modificato l’ambito territoriale della comunità montana Montagna Fiorentina, con l’esclusione del comune di Dicomano e che, pertanto, detto ambito risulta costituito dai comuni di Londa, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 gennaio 2009, n. 8 con il quale è stata costituita, in continuità con la preesistente, la comunità montana denominata “Montagna Fiorentina”, comprendente i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 maggio 2009, n. 345, recante “Ricognizione dei livelli ottimali per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40;

Visto l’articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni;

Visto l’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d’intesa tra loro, approvano l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Considerato che l’intesa deve intendersi raggiunta se i comuni interessati approvano l’atto costitutivo e lo statuto nell’identico contenuto e fanno identica richiesta per l’attivazione della procedura di trasformazione con la nomina del commissario;

Vista la nota n. 20394 del 21 luglio 2010 del Sindaco del comune di Pontassieve con la quale si richiede la nomina di un commissario, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 37, al fine della trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni Valdarno e Valdisieve e a tal fine si trasmette copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 13 luglio 2010 concernente l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo dell’unione;

Vista la nota n. 9918 del 6 agosto 2010 del Sindaco del comune di Pelago con la quale si richiede la nomina di un commissario, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 37, al fine della trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni Valdarno e Valdisieve e a tal fine trasmette copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 26 luglio 2010 concernente l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo dell’unione;

Vista la nota n. 11226 del 27 luglio 2010 del Sindaco del comune di Rufina con la quale si richiede la nomina di un commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 37, al fine della trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni Valdarno e Valdisieve e a tal fine si trasmette copia delle deliberazione del Consiglio comunale n. 79 e 80 del 24 luglio 2010 concernenti l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'unione;

Vista la nota n. 3415 del 26 agosto 2010 del Sindaco del comune di San Godenzo con la quale si richiede la nomina di un commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 37, al fine della trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni Valdarno e Valdisieve e a tal fine si trasmette copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20 agosto 2010 concernente l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'unione;

Vista la nota n. 6910 del 27 agosto 2010 del Sindaco del comune di Londa con la quale si richiede la nomina di un commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 37, al fine della trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni Valdarno e Valdisieve e a tal fine si trasmette copia delle deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 1° agosto 2010, n. 68 del 23 agosto 2010 e n. 71 del 24 agosto 2010 concernenti l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'unione;

Vista la nota n. 21659 del 6 settembre. 2010 del Vice Sindaco del comune di Reggello con la quale si richiede la nomina di un commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 37, al fine della trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni Valdarno e Valdisieve e a tal fine si trasmette copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 22 luglio 2010 concernente l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'unione;

Considerato che l'approvazione di detti atti e l'unanime richiesta dei comuni di attivare la procedura di trasformazione della comunità montana rende inequivocabile la volontà unanime dei comuni, con ciò realizzando tutte le condizioni per l'avvio della procedura;

Considerato che lo statuto e l'atto costitutivo approvati dai Consigli comunali dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, San Godendo, Londa e Reggello, rispettano le condizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2008, ed in particolare:

- a. una durata dell'unione non inferiore a dieci anni, nonché il rinnovo tacito della durata, per lo stesso periodo;
- b. l'esercizio effettivo, alla data in cui la comunità montana sarà dichiarata estinta, delle funzioni e dei servizi comunali da questa eventualmente esercitati;
- c. oltre alle funzioni di cui alla lettera b), l'esercizio effettivo, entro sei mesi dalla costituzione dell'unione, di gestioni associate che, considerate anche quelle di cui alla medesima lettera b) sono corrispondenti al requisito minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001;
- d. l'autonomia organizzativa e le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ente; la previsione dell'assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della comunità montana disciolta e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate;
- e. norme che disciplinano termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli comuni e in caso di scioglimento dell'unione, garantendo la continuità amministrativa, operativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente;

- f. la previsione che l'unione adempirà agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008 e che continuerà a svolgere i compiti assegnati dalla medesima legge , anche in caso di recesso del singolo comune o di scioglimento dell'unione, in osservanza dei termini stabiliti dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 17; la previsione, per il recesso del singolo comune, che dovrà essere preventivamente esperita una procedura di conciliazione volta ad evitare il recesso;
- g. lo scioglimento dell'unione in caso di recesso della maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni di cui all'articolo 16, della legge regionale n. 37 del 2008;

Visto l'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che può essere nominato commissario unicamente chi riveste la carica di sindaco, presidente, consigliere o assessore di enti locali o l'abbia rivestita nei cinque anni precedenti l'atto di nomina; possono essere nominati commissari i dirigenti regionali o di enti locali;

Vista la proposta dell'assessore competente in materia;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 16 settembre 2010;

Ritenuto di nominare commissario il Sig. Tiziano Lanzini avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, in sostituzione degli organi della comunità montana Montagna Fiorentina;

DECRETA

1. Il Sig. Tiziano Lanzini è nominato commissario della comunità montana Montagna Fiorentina dalla data del presente atto.
2. E' disposto che:
 - a) dalla data di nomina del commissario gli organi della comunità montana Montagna Fiorentina cessano dalle rispettive cariche;
 - b) il commissario sostituisce a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, gli organi cessati;
 - c) le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla comunità montana Montagna Fiorentina;
 - d) le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità montana Montagna Fiorentina, compresi i rimborsi spese spettanti al commissario.
3. Sono assegnati ai comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, San Godendo, Londa e Reggello novanta giorni dal presente atto, entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni, alla elezione degli organi e all'approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono la funzionalità degli ente.

4. Il presidente dell'unione di comuni nei termini di cui al punto 3 del presente decreto dà atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della operatività dell'unione di comuni indicando gli adempimenti previsti dal medesimo punto 3.
5. E' stabilito che:
 - a) il commissario provvede ad espletare l'incarico conferito fino alla data di estinzione della comunità montana Montagna Fiorentina;
 - b) al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per il presidente della Comunità Montana alla data del presente atto.
6. Per tutto quando non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:
 - al Commissario Sig. Tiziano Lanzini;
 - al Presidente della comunità montana Montagna Fiorentina;
 - ai Sindaci dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato al Presidente del Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente del Settore
Affari istituzionali e delle autonomie locali
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Barretta